
Capitolato Speciale di Appalto

relativo alla procedura negoziata, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con unico operato (ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico su CMS Plone per la durata di quattro anni.

Importo a base di appalto: Euro 32.000,00 oltre IVA
Costi della sicurezza da DUVRI: zero Euro
CIG (Codice Identificativo Gara): Z331E1ADA7

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico (ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) della durata di quattro (4) anni, con un unico operatore economico, per il servizio di supporto tecnico su CMS Plone ed altre tecnologie open source ad esso correlate, presso la Direzione di ARPAT, attualmente posta in Via Nicola Porpora 22 - 50144 Firenze.

Art. 2 - Caratteristiche e descrizione del servizio

L'appalto prevede lo svolgimento, da parte della Ditta aggiudicataria, di interventi di supporto specialistico al personale tecnico di ARPAT sui CMS Plone in uso in ARPAT.

Si tratta di sito web istituzionale, intranet, di un'applicazione per la gestione dei decreti, alcuni siti tematici. Le versioni di Plone in uso sono: 3.x, 4.x e successive.

I sistemi Plone sono installati su sistema operativo Centos 5.2 o superiore e piattaforma di virtualizzazione VMware Enterprise Vsphere 5.5 o superiore.

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- supporto alla implementazione, uso, aggiornamento, personalizzazione, amministrazione, sviluppo di Plone e suoi componenti;
- scalabilità con tecniche di load balancing (sono già in uso, su alcune installazioni, tecniche basate su Varnish);
- risoluzione dei malfunzionamenti;
- integrazione con altre tecnologie quali RDBMS Oracle e PostgreSQL, sistema di autenticazione basato su open ldap con tecnologia crittografata, Alfresco, Openerp, Odo, samba, posta elettronica, ecc..

Gli interventi saranno richiesti da ARPAT in base alle proprie necessità.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio e tempi di intervento

3.1. Comunicazioni preliminari

Prima dell'inizio del contratto di supporto:

a) La Ditta:

- comunicherà l'indirizzo e-mail al quale inoltrare le richieste di intervento e il numero telefonico che sarà utilizzato per l'espletamento del servizio.

b) ARPAT:

- fornirà alla Ditta l'elenco del personale interno autorizzato a richiedere gli interventi, con i rispettivi indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici email e telefono.

3.2. Modalità di apertura/chiusura degli interventi

Le richieste di intervento saranno effettuate per posta elettronica all'apposito indirizzo email comunicato dalla Ditta.

I servizi per accettare le richieste dovranno essere attivi almeno in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

Per le attività di supporto descritte nell'art. 2 ("Caratteristiche e descrizione del servizio"), la Ditta è tenuta a garantire il servizio on site o in remoto, in funzione di quanto di volta in volta richiesto da ARPAT. Gli interventi di emergenza saranno effettuati se possibile, in remoto, ed ove necessario on site.

Ciascun intervento dovrà essere documentato mediante la stesura di un rapporto di intervento, nel quale saranno riportate le seguenti informazioni:

- tipologia dell'intervento (come da successivo art. 3.3: programmati on site; programmati in remoto, emergenza in remoto, emergenza on site);
- durata dell'intervento eseguito (ove si terrà conto della durata minima delle singole tipologie di intervento, indicate al successivo art. 3.3);
- dettagli sull'attività svolta;
- nome del tecnico che ha svolto l'intervento.

3.3. Tipologie di intervento, modalità e tempistiche

Sono previste le seguenti tipologie di intervento e tempistiche:

a) Interventi di emergenza in remoto (durata minima 30 minuti):

- entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata la segnalazione, dal lunedì al venerdì, in orario ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), la Ditta dovrà intervenire tramite l'accesso remoto e/o telefono per identificare il tipo di guasto ed effettuare l'intervento risolutivo, che dovrà avvenire secondo modalità da concordare e condividere con il personale di ARPAT.

b) Interventi di emergenza on site (durata minima 3 ore):

- entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata la segnalazione, dal lunedì al venerdì, in orario ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), la Ditta dovrà intervenire on site presso la Direzione di ARPAT (Via Nicola Porpora, 22 – 50144 Firenze), per identificare il tipo di guasto e pianificare l'intervento risolutivo, che dovrà avvenire secondo modalità da concordare e condividere con il personale di ARPAT.

c) Interventi programmati in remoto (durata minima 30 minuti):

- entro due settimane (14 giorni naturali e consecutivi) dalla richiesta, da effettuarsi in una data concordata con il personale di ARPAT individuato per l'esecuzione del contratto. Questi interventi dovranno essere effettuati in remoto e/o per telefono.

d) Interventi programmati on site (durata minima 3 ore):

- entro due settimane (14 giorni naturali e consecutivi) dalla richiesta, da effettuarsi in una data concordata con il personale di ARPAT individuato per l'esecuzione del contratto. Questi interventi dovranno essere effettuati on site presso la Direzione di ARPAT (Via Nicola Porpora, 22 – 50144 Firenze).

I suddetti servizi saranno erogati "a intervento" per un numero presunto di ore, nell'arco della vigenza contrattuale (4 anni), come di seguito specificato:

- interventi di emergenza on site: 48 ore;
- interventi di emergenza in remoto: 48 ore;
- interventi programmati on site: 80 ore;
- interventi programmati in remoto di 440 ore.

La durata degli interventi sopra indicati è meramente presunta e sarà utilizzata esclusivamente per selezionare l'offerta più bassa, riservandosi, ARPAT, di richiedere il numero, inferiore o maggiore, concretamente rispondente alle proprie necessità, senza che la Ditta possa pretendere al riguardo indennizzi o quant'altro, nei limiti dell'importo contrattuale.

4. Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà la durata presunta di **quattro (4) anni** a decorrere dalla data indicata nel contratto **o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 32.000,00 oltre IVA.**

5. Importo dell'accordo quadro

L'importo dell'accordo quadro è di **Euro 32.000,00 IVA esclusa, di cui ZERO Euro per i costi relativi alla sicurezza,** in quanto per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e, pertanto, non è necessario il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

Tale importo ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto nell'arco temporale di quattro (4) anni e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione dei successivi appalti attuativi.

L'importo complessivo del servizio è stimato in **complessivi Euro 32.000,00 oltre IVA, importo soggetto a ribasso.**

Art. 6 - Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo di appalto sarà erogato in riferimento agli interventi richiesti ed espletati sia **"in remoto" che "on site", in applicazione dei prezzi orari offerti in gara, con esclusione** degli interventi ai quali sia stata applicata una **penale per non corretta esecuzione o grave inadempienza** (come da successivo Art. 9 "Penali"), **per i quali NON sarà corrisposto alcunché.**

Il numero delle ore effettive per l'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato, deriverà, comunque, dal rapporto tra l'importo massimo del contratto (Euro 32.000,00 oltre IVA) e il prezzo orario offerto dalla Ditta concorrente, che avrà presentato l'offerta economica con il minor prezzo.

La fatturazione sarà effettuata a seguito della prestazione espletata **a cadenza bimestrale posticipata.**

Il **termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione con esito positivo da parte del DEC (Direttore esecuzione del contratto)** nominato da ARPAT. **La verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla prestazione del servizio.**

In ogni caso il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura.

Dal 31 marzo 2015 quest'Agenzia non può più ricevere fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Nicola Porpora n° 22, 50144 Firenze, P.IVA 04686190481".

Il corrispettivo di appalto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: **UFNBJI**.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG della gara in oggetto.

Si fa presente che **ARPAT** non è ricompresa nell'elenco degli enti pubblici di cui all'art. 17 ter, co. 1 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. e **non è**, quindi, **soggetta a "split payment"**.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

Ai fini del pagamento del corrispettivo ARPAT procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove ARPAT non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. In questo caso il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, ARPAT segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ARPAT, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, ARPAT tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

ARPAT segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136

del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare ad ARPAT eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: Z331E1A-DA7. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione ad ARPAT ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, ARPAT provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARPAT, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 7 - Periodo di prova

I primi sei mesi d'espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova, durante il quale ARPAT avrà facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1453 C.C.) in caso di valutazione negativa motivata, formulata **entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del semestre**.

L'esito negativo del periodo di prova si verifica al ricorrere delle seguenti condizioni:

- una fattispecie di mancato rispetto dei termini previsti per gli **interventi di emergenza** di cui all'art. 3 (paragr. 3 "Tipologie di intervento, modalità e tempistiche") di cui al presente CSA;
- due fattispecie di mancato rispetto dei termini previsti per gli **interventi programmati** di cui all'art. 3 (paragr. 3 "Tipologie di intervento, modalità e tempistiche") di cui al presente CSA;
- una fattispecie di non corretta esecuzione del servizio che, come previsto dal successivo art. 9 del presente CSA, comporti l'applicazione di una penale di Euro 250,00;
- una fattispecie di grave inadempienza che abbia determinato interruzione di attività e/o perdita di dati e, come previsto dal successivo art. 9 del presente CSA, comporti l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00.

In caso di esito negativo della prova ARPAT avrà la facoltà di affidare il servizio alla Ditta seconda classificata nella procedura di gara, alle condizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente addebito alla prima Ditta dei danni provocati e dell'eventuale maggior onere derivante.

Art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato da ARPAT ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, provvederà a seguire e controllare lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato, provvedendo ad emettere il certificato di verifica di conformità ai fini del pagamento dei corrispettivi.

Art. 9 - Penali

A garanzia del corretto svolgimento del servizio ARPAT ha facoltà di applicare le seguenti penali:

- in caso di **mancato rispetto dei termini previsti per gli interventi di emergenza** di cui all'art. 3 (paragr. 3 "Tipologie di intervento, modalità e tempistiche") di cui al presente CSA: Euro 300,00 per ogni episodio, oltre ad Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di **mancato rispetto dei termini previsti per gli interventi programmati** di cui all'art. 3 (paragr. 3 "Tipologie di intervento, modalità e tempistiche") di cui al presente CSA: Euro 100,00 per ogni episodio;
- in caso di **non corretta esecuzione del servizio** Euro 250,00 per ogni episodio;
- per ogni **grave inadempienza** che abbia determinato **interruzione di attività e/o perdita di dati** Euro 2.000,00.

Tali importi andranno a valere sulla prima fattura utile.

Per poter dare corso all'applicazione delle penali di cui sopra il "Direttore dell'esecuzione" dovrà contestare all'aggiudicatario il mancato rispetto dei termini di intervento o ripristino e/o la sua scorretta esecuzione con apposita nota a firma dello stesso entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla scadenza del termine utile per effettuare l'intervento o il ripristino e/o dalla data di sua effettuazione.

La nota di contestazione dovrà essere inviata tramite PEC alla Ditta e, per conoscenza, al Settore Provveditorato di ARPAT.

Qualora la Ditta inadempiente ritenga di poter presentare le proprie deduzioni in relazione alla contestazione ricevuta, dovrà farlo a mezzo PEC (all'indirizzo arp.at.protocollo@postacert.toscana.it) entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dalla ricezione della contestazione stessa.

Se il "Direttore dell'esecuzione" di ARPAT ritiene le deduzioni, pervenute entro il termine perentorio sopraindicato, fondate ed accoglibili, comunica alla Ditta e, per conoscenza, al Settore Provveditorato di ARPAT, la rinuncia all'applicazione della penale; diversamente comunica ai destinatari di cui sopra l'applicazione della penale.

Al fine di consentire, comunque, l'effettuazione dell'intervento di emergenza di cui al punto 3 dell'art. 3 ("Tipologie di intervento, modalità e tempistiche") del presente CSA, una volta decorsi i termini previsti per la risoluzione, anche senza previa contestazione del mancato rispetto dei termini pattuiti nelle modalità di cui al presente articolo, ARPAT ha il diritto di rivolgersi al libero mercato, in caso di grave compromissione della funzionalità e sicurezza, e richiedere di intervenire, in luogo della Ditta inadempiente, ad altra Ditta liberamente individuabile, fatta salvo il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti.

Il maggior costo di tale intervento verrà rimesso a carico della Ditta inadempiente, a prescindere dall'eventuale applicazione della penale, a valere sulla prima fattura non pagata a partire da quella più datata.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con provvedimento motivato di ARPAT, nel caso in cui si verificano, da parte della Ditta affidataria, inadempimenti delle obbligazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato, ai sensi dell'art. 11, nei periodi di riferimento di seguito indicati:

Periodo	Inadempienze
Entro il primo anno dell'accordo quadro	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 2.000,00
Entro il secondo anno dell'accordo quadro	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 3.000,00
Entro il terzo anno dell'accordo quadro	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 4.000,00

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 del Codice Civile ("Clausola risolutiva espressa") il contratto potrà, altresì, essere risolto, con provvedimento motivato di ARPAT, nei seguenti casi:

- ⇒ qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- ⇒ in caso di esito negativo del periodo di prova;
- ⇒ in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- ⇒ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- ⇒ allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- ⇒ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- ⇒ in caso di cessione del contratto;
- ⇒ in caso di subappalto.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tal caso, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile (clausola ex art. 1341 del Codice Civile).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento di ARPAT, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva l'azione per l'eventuale risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 110 ("Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione") del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.

Le **ipotesi di risoluzione del contratto**, previste dal presente articolo, **integrano le fattispecie di "grave inadempienza"** che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile sul sito di ARPAT alla pagina <http://www.arp.at.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/documentazione-utile-per-le-gare-indette-da-arp.at>), che la **Ditta non sarà invitata da ARPAT a successive procedure di gara negoziali per la durata di due anni per appalti della stessa tipologia.**

Art. 11- Recesso

ARPAT si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 ("Recesso") del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Ditta con un preavviso di almeno 10 giorni.

L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

E' fatto divieto alla Ditta di recedere dal contratto.

Art. 12 - Cauzione

Non è richiesta cauzione definitiva, come previsto dall'art. 1 ("DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO") del Capitolato generale d'oneri di ARPAT, consultabile alla pagina web <http://www.arp.at.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/documentazione-utile-per-le-gare-indette-da-arp.at>.

Art. 13 - Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. Toscana 38/2007 la Ditta ha l'obbligo di informare immediatamente ARPAT di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 14 - Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza.

E' fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento, in quanto, al fine della maggior efficacia di risultato, dev'essere garantita l'uniformità ed unitarietà delle prestazioni che di volta in volta saranno richieste nell'arco della vigenza contrattuale.

Art. 15 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: Z331E1ADA7. ARPAT provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica ad ARPAT dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso ARPAT del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi ARPAT, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di ARPAT che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata ARPAT.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

Art. 17 - Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del **Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPAT**, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPAT si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare ad ARPAT comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 18 - Modifica di contratto

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Clausola anticorruzione

In merito al DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" si rinvia all'art. 25 del Capitolato Generale d'oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013, reperibile sul sito di ARPAT.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione>):

- Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ARPAT 2017-2019, approvato con Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 16/2017 ed integrato con Decreto D.G. n. 17/2017;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 166/2014.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 20 - Contratto e spese

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo, assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016, è, comunque, a carico del fornitore e dovrà essere rimborsata, prima della stipula del contratto, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: CC Bancario: Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 17 – Via di Novoli, 25/27 – 50127 Firenze IBAN: IT 20 U 01030 02818 000 000 332 948 intestato a ARPAT – Via N. Porpora, 22 – 50144 Firenze.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. Toscana 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- D.Lgs. n. 81/2008;
- Capitolato Generale d'oneri di ARPAT per quanto non espressamente disciplinato dagli atti di gara.

Art. 22 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove ARPAT sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.